CONCERNENTE I REQUISITI DI ISTRUZIONE DEI FANCIULLI PER L'AMMISSIONE AL LAVORO NEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1934, N. 653

Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del R. ispettore scolastico, anche per cio' che riguarda il loro ordinamento didattico.

Versione in vigore dal 7 settembre 1913, non più in vigore dal 12 maggio 1934 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali
Estremi	Legge 26 giugno 1913, n. 886
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-i-requisiti-di-istruzione-dei-fanciulli-per-l-ammissione/art-4-provvedimento-abrogato-dalla-l-26-aprile-1934-n-653/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it